

Regolamento per l'elezione del Direttore

ART.1

Indizione elezioni

- 1) Le elezioni sono indette dal Direttore ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

ART.2

Commissione e seggio elettorale

- 1) Successivamente all'emanazione del Decreto di cui all'art. 1), il Consiglio Accademico nomina:
 - i **tre** membri docenti componenti la Commissione Elettorale, di cui uno con funzioni di Presidente. Nomina altresì i membri supplenti;
 - i membri, effettivi e supplenti, del seggio elettorale, costituito da tre professori di ruolo, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2) La Commissione Elettorale sovrintende all'intera procedura elettorale, adotta le direttive organizzative necessarie; riceve e verifica le candidature presentate, decide circa l'ammissibilità delle stesse e le rende pubbliche; esamina i ricorsi in materia di ammissibilità di candidature; procede alla proclamazione dell'eletto.
- 3) La sostituzione di uno o più membri della Commissione elettorale, dell'Ufficio elettorale e del seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Direttore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.

ART.3

Elettorato attivo

- 1) L'elettorato attivo spetta al personale docente in servizio presso l'Istituzione con contratto a tempo indeterminato e a quello con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico.
- 2) Entro 10 giorni dalla nomina della Commissione elettorale, gli elenchi del personale avente diritto di voto, predisposti dall'Ufficio del personale, sono pubblicati all'Albo di Istituto e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e all'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.
- 3) Eventuali omissioni o erronee inclusioni che risultino nel sopra citato elenco possono essere segnalate fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni, al Presidente

della Commissione elettorale che provvede alla eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco stesso .

ART4

Elettorato Passivo

- 1) L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato anche in servizio presso altri Conservatori, che:
 - a. abbiano maturato esperienza didattica acquisita come **docente** di ruolo per almeno 10 anni;
 - b. siano in possesso di una pregressa e **documentata** esperienza di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - c. non **abbiano** riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati riabilitati;
 - d. non **abbiano** riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - e. non **siano** stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
- 2) Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato dai candidati.

ART.5

Modalità e termini di presentazione delle candidature

- 1) Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione del Direttore.
- 2) Alla candidatura dovranno essere allegati:
 - a. le linee programmatiche per il mandato;
 - b. il *curriculum* professionale;
 - c. dettagliato e circostanziato elenco dell'attività artistica, scientifica e professionale svolta nel proprio settore di competenza in Italia e all'estero;
- 3) La candidatura può essere ritirata fino a 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione elettorale. Del ritiro deve essere data adeguata pubblicità.
- 4) Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Commissione elettorale pubblica l'elenco provvisorio delle candidature ammesse unitamente alle linee programmatiche presentate dai candidati. Avverso il suddetto elenco è esperibile ricorso alla Commissione elettorale, entro 5 giorni dalla pubblicazione.
- 5) Entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi la Commissione elettorale pubblica l'elenco delle candidature ammesse in via definitiva.

- 6) L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 7) Il Presidente della Commissione elettorale convoca nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle candidature ammesse in via definitiva e la data delle elezioni una riunione nel cui ambito i candidati potranno illustrare le loro linee programmatiche.

ART.6

Seggio elettorale

- 1) Il seggio elettorale è unico ed è allestito presso gli uffici del Conservatorio.
- 2) L'insediamento del seggio avviene alle ore 9.00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale.
- 3) Le votazioni vengono aperte alle ore 10.00 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 18.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.
- 4) Le votazioni sono pubbliche. Resta di competenza del Presidente del seggio regolare le modalità di accesso alla sede di votazione.
- 5) Nell'elenco degli aventi diritto al voto, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART.7

Modalità di espressione del voto

- 1) Il voto è segreto e diretto ed è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato prescelto. Non è ammessa la delega per lettera né per interposta persona.
- 2) Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite presentazione di un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale,
- 3) A ciascun elettore viene consegnata una scheda riportante i nominativi dei candidati ammessi.
- 4) Le schede devono recare la firma dei componenti il seggio.
- 5) La scheda viene consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente il seggio elettorale.
- 6) Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di riconoscimento.

ART.8

Scrutinio

- 1) Lo scrutinio è pubblico. E' effettuato subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino alla sua conclusione.
- 2) Il verbale dello scrutinio dovrà riportare anche le eventuali contestazioni.
- 3) Al termine dello scrutinio si procede alla chiusura degli atti secondo i criteri fissati dalla Commissione Elettorale e alla consegna dei plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia e l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale cui spetta il compito di pubblicare il risultato della votazione all'Albo di Istituto nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal ricevimento degli atti.
- 4) Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 5) Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
- 6) Tra la prima e la seconda votazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni
- 7) Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti. Risulta eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti validi. A parità di voti precede e/o viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
- 8) I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito entro 2 giorni dalla loro presentazione.